



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 18 GIUGNO 2021

Art. 1 (Allegato)

Allegato

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, denominate qui di seguito «Parti», desiderando, di comune accordo, regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

(1) Per l'applicazione del presente Accordo, i seguenti termini ed espressioni significano: 1. legislazione: le leggi e gli altri atti normativi delle Parti che regolano le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 2. autorità competente: i Ministeri delle Parti competenti nelle materie di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 3. istituzione competente: l'istituzione responsabile per l'applicazione delle legislazioni previste all'articolo 2 del presente Accordo: (a) per la Repubblica di Moldova: la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti; il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilità e della capacità lavorativa; (b) per la Repubblica Italiana: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS); l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). 4. beneficiario: la persona che è o è stata beneficiaria delle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo; 5. periodo di assicurazione: periodo di contribuzione, di occupazione o equivalente maturato in conformità con la legislazione di ogni Parte; 6. prestazione: le prestazioni di cui all'art. 2 del presente Accordo, previste dalla legislazione di ciascuna Parte; 7. residenza: (a) per la Repubblica Italiana: il luogo in cui una persona risiede abitualmente, come definito dalla propria legislazione; (b) per la Repubblica di Moldova: il temporaneo soggiorno, come definito dalla propria legislazione; 8. dimora: (a) per la Repubblica Italiana: il luogo in cui una persona attualmente si trova, come definito dalla propria legislazione; (b) per la Repubblica di Moldova: la dimora abituale, come definita

dalla propria legislazione; 9. familiari: le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ogni Parte; (2) Gli altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato previsto dalla legislazione applicabile di ogni Parte

Versione in vigore dal 25 luglio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021
Estremi	Legge 11 luglio 2023, n. 94
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2023

Fonte del testo: Normattiva
www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-94-2023/allegato-art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it